



Gerardo Santomauro
Notario

Repertorio N. 8199

Raccolta N. 6398

**VERBALE ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio, in Benevento alla via san Cristiano, n.12, nel mio studio, (06.02.2019)

innanzi a me Avv. Gerardo Santomauro, Notaio residente in Benevento, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino,

SI COSTITUISCE

CENTRELLA Katia, nata a Benevento il 12 febbraio 1983, la quale interviene al presente atto in qualità di governatore e come tale rappresentante legale dell'associazione "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIETRADEFUSI", con sede in Pietradefusi (AV) alla piazza Marconi, n.21, codice fiscale, partita I.V.A. 92024670645, a quest'atto autorizzata in virtù dei poteri derivanti dal vigente statuto sociale. Io Notaio sono certo della identità personale della costituita, la quale mi chiede di redigere il verbale delle decisioni dell'associazione della predetta associazione, qui riunita, a seguito di precorsi accordi, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) adozione di un nuovo testo di statuto a seguito del D.Lgs 117/2017 (Codice Terzo Settore, per brevità CTS);
- 2) delibere inerenti e conseguenti.

Io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto sociale, la costituita governatrice CENTRELLA Katia, la quale constatato:

- che è presente l'organo amministrativo nella sua stessa persona;
- che è stata convocata in prima convocazione per il giorno 5 febbraio 2019, alle ore 15,30 ed in seconda convocazione per il 6 febbraio 2019, alle ore 16,30, l'assemblea con lettera personale inviata ai domicili dei singoli iscritti, contenente l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare;
- che la prima convocazione è andata deserta;
- che è pervenuto alla Confraternita il preventivo assenso della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;==
- che sono presenti i seguenti confratelli e consorelle, che rappresentano la maggioranza degli associati aventi diritto al voto:

CARUSO Eva, nata a Benevento il 25 gennaio 1988 e residente in Pietradefusi (AV) alla via Sant'Apollinare, n.15, Codice Fiscale CRS VEA 88A65 A783N, la quale si costituisce al presente atto in proprio e quale procuratrice di:

POLITANO Nadia, nata ad Avellino il 26 ottobre 1980, residente in Pietradefusi (AV) alla via IV Novembre n.3, Codice Fi-

REGISTRATO
Agenzia delle Entrate
di Benevento
in data **12/02/2019**
al n. **1207**
Serie **1T**



1954 residente in Pietraderfusi (AV) alla via San Pietro La Scala, n.1, Codice Fiscale FSL MRT 54B28 F230W, il quale si costituisce al presente atto in proprio e quale procuratore di: =====

NARDONE Raffaele, nato a Benevento l'8 novembre 1985 e residente in Pietraderfusi (AV) alla via Luoti, n.4, Codice Fiscale NRD RFL 85S08 A783Q, qui rappresentato, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, dal signor FASULO Umberto, come innanzi generalizzato, giusta delega scritta in data 23 gennaio 2019 che viene da detto componente esibita a me Notaio e conservata negli atti sociali; =====

VOZZELLA Romeo, nato in Svizzera il 6 ottobre 1974 residente in Pietraderfusi (AV) alla via Grottone, s.n.c., Codice Fiscale VZZ RMO 74R06 Z133E qui rappresentato, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, dal signor FASULO Umberto, come innanzi generalizzato, giusta delega scritta in data 23 gennaio 2019 che viene da detto componente esibita a me Notaio e conservata negli atti sociali; =====

CARUSO Angelo Roberto, nato a Pietraderfusi (AV) l'8 luglio 1956 ivi residente alla via Sant'Apollinare, n.15, Codice Fiscale CRS NLR 56L08 G611C, il quale si costituisce al presente atto in proprio e quale procuratore di: =====

NARDONE Antonio, nato a Benevento il 31 maggio 1993 residente in Pietraderfusi (AV) alla via Luoti, n.4, Codice Fiscale NRD NTN 93E31 A783W, qui rappresentato, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, dal signor CARUSO Angelo Roberto, come innanzi generalizzato, giusta delega scritta in data 22 gennaio 2019 che viene da detto componente esibita a me Notaio e conservata negli atti sociali; =====

BROGNA Vincenzo, nato a Benevento l'1 ottobre 1991 residente in Pietraderfusi (AV) alla via Vertecchia, s.n.c., Codice Fiscale BRG VCN 91R01 A783D, qui rappresentato, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, dal signor CARUSO Angelo Roberto, come innanzi generalizzato, giusta delega scritta in data 23 gennaio 2019 che viene da detto componente esibita a me Notaio e conservata negli atti sociali; =====

CENTRELLA Maria Carmela, nata a Pietraderfusi (AV) l'1 giugno 1962 ivi residente alla via Sant'Apollinare, n.15, Codice Fiscale CNT MCR 62H41 G611W, la quale si costituisce al presente atto in proprio e quale procuratrice di: =====

ZOLLO Marisa, nata a Calabritto (AV) l'11 agosto 1965 residente in Pietraderfusi (AV) alla via Luoti, n.4, Codice Fiscale ZLL MRS 65M51 B374N, qui rappresentata, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, dalla signora CENTRELLA Maria Carmela, come innanzi generalizzata, giusta delega scritta in data 22 gennaio 2019 che viene da detto componente esibita a me Notaio e conservata negli atti sociali; =====

NARDONE Maria Assunta Laura, nata a Pietraderfusi (AV) l'1 giugno 1962 ivi residente alla via Sant'Apollinare, n.14, Codice Fiscale NRD SNT 62H41 G611F, qui rappresentata, ai sensi



Allegato "A" al repertorio N.8199

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che " ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fattrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO I

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI

DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Pietraderusi (AV) l'Associazione ente del Terzo Settore denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIETRADEFUSI ODV" con sede in Pietraderusi (AV), Diocesi di Benevento.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Pietraderusi è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Misericordia di Pietraderusi è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed



sanitari, culturali, formativi o lavorativi; =====

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei mi-
granti; =====

n) iniziative di agricoltura sociale; =====

o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a
persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svan-
taggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso
al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti
o prodotti od il sostegno a distanza; =====

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio
artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualifica-
zione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla
criminalità organizzata; =====

q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e soli-
dale; =====

r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra
i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e po-
litici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco. =====

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto
a quelle di interesse generale a condizione che queste siano
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse
generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche vo-
lontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto
all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, im-
piegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte
secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo
e regolamentare. =====

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività,
effettuare: =====

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel
cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo ri-
chiesta; =====

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa
la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di
partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risulti-
no strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. ==

z) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato. ==

Articolo 5 - Attività di formazione =====

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza ci-
vica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di
formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento
di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratel-
li con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro
idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confe-
derazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Articolo 6 - Sezioni =====

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita



delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita. =====

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa. =====

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. =====

Il richiedente deve, altresì, rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla. =====

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli =====

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione. =====

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età. =====

I Confratelli buonavoglia non compiono il periodo di aspirantato. Sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli buonavoglia partecipano all'Assemblea, godono del diritto di voto attivo dopo un anno dalla loro adesione ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria, sempre in presenza della maggiore età. ===

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa. ==

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione =====

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal



tenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) L'Organo di Controllo.

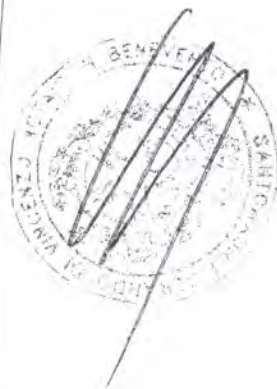
L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e da quei sostenitori iscritti al Sodalizio da oltre sei mesi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal



- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni; =====
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;==
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; =====
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale; =====
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44; =====
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato; =====
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli; =====
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti. =====

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. =====

In particolare: =====

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto; =====
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita; =====
- c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio; =====
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi



ad altri organi della Confraternita. =====

Articolo 29 - Composizione =====

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore. =====

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. =

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello. =====

Articolo 30 - Adunanze =====

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probi-viri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto. =====

Il Governatore =====

Articolo 31 - - Attribuzioni =====

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee. =====

In particolare il Governatore: =====

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti; =====
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza; =====



vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Il Collegio Probivirale

Articolo 36 - Composizione e attribuzioni

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

=Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di Controllo

Articolo 37 - Composizione e attribuzioni

La Confraternita elegge, al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del D.lgs. 117 del 3 agosto 2017, un Collegio dei Sindaci Revisori, composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3,



Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il Correttore partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto. =====

Articolo 39 - La Commissione elettorale =====

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. E' composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i Confratelli ed ha il compito di: =====

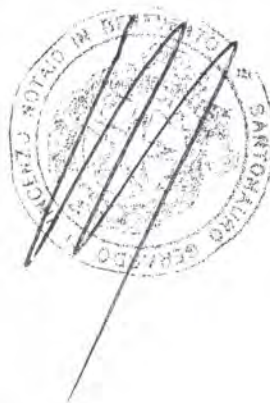
- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; =====
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli sostenitori;=====
- c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti; =====
- d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti. =====

Le liste devono riportare il nome del Confratello. =====
Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. =====

- e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea; =====
- f) accerta la regolarità delle deleghe; =====
- g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse. =====

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi =====

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei Conti ed un numero di preferenze pari ai 3/4 (tre quarti) degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede ri-



delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa. =====

Articolo 44 - Regolamento generale =====

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato. =====

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita ===

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti. =====

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia =====

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo



alcuno chiesto la parola, il Governatore proclama i risultati della votazione e dichiara pertanto approvate le suddette proposte avendo riportato il voto unanime dei soci intervenuti e non essendovi null'altro da deliberare dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti dieci. =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, ne ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla comparsa che, su mia domanda, lo ha dichiarato in tutto conforme alla propria volontà. =====

Scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico ed in parte di mio pugno, occupa fogli tre per facciate dieci e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti quindici. ===

Firmato: Katia Centrella - Gerardo Santomauro Notaio - impronta del sigillo. =====

Copia conforme all'originale, in più fogli, muniti delle prescritte firme, ed a quanto allegato, nei miei rogiti, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. =====

Benevento, li 12 (dodici) febbraio 2019 (duemiladiciannove).==

